

Legge regionale 19 aprile 1995 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari.

Art. 6

Finanziamento

- 1.** Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi << una tantum >> fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
- 2.** I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali già assistiti da altro contributo statale o regionale.